



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.50.827/E/07

Roma 3 dicembre 2007

Oggetto: ditta EUREKA, vendita e custodia di prodotti per la difesa personale, bombolette spray e dissuasori elettrici. Quesito  
Riferimento Cat. A.1/Div.PASI/07, del 13 ottobre 2007

ALLA QUESTURA DI TERAMO  
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta che i prodotti antiaggressione in grado di erogare sostanze irritanti a base di O.C. (Oleorisin Capsicum) rientrano, a parere di questo Ministero, nel generale concetto di arma propria, di cui all'art. 30 del T.U.L.P.S. e 585, punto 1) del Codice Penale.

Sull'argomento è stato più volte richiesto il parere della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi che, ad eccezione di due prodotti, per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, nr. 110, è stata riconosciuta la "non attitudine ad arrecare offesa alla persona", si è sempre espressa nel senso sopra esposto.

Dello stesso parere risulta essere anche la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 21932/06, emessa il 9 giugno 2006 dalla I<sup>a</sup> Sezione Penale, ha ravvisato il reato di porto abusivo d'armi per un'ipotesi relativa ad una bomboletta spray antiaggressione.

Anche gli "storditori elettrici" rientrano nel generale concetto di arma propria espresso dalle norme sopra indicate.

Tale orientamento, condiviso anche dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, trova conferma nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I<sup>a</sup> Sezione Penale, che con la sentenza n. 25912/04, del 18 dicembre 2003, ha ravvisato il reato di porto abusivo di arma per il porto di uno storditore elettrico.



# Ministero dell'Interno

In conclusione, trattandosi di armi proprie, la vendita dei prodotti in esame potrebbe avvenire solo in esercizi autorizzati con apposita licenza di P.S. ed esclusivamente a favore di soggetti muniti di titoli di Polizia, ai quali ne sarebbe consentita la sola detenzione presso l'abitazione, dovendosi assolutamente escludere la possibilità del porto in luogo pubblico.

Al riguardo, si tenga però presente che, trattandosi di armi per le quali la normativa vigente non consente il porto, deve trovare applicazione l'art. 49 del regolamento del T.U.L.P.S., il quale vieta l'introduzione sul territorio dello Stato delle armi in argomento.

Tale ostacolo potrebbe essere superato con apposita licenza d'importazione rilasciata dall'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S., qualora essa sia finalizzata alla fornitura di Corpi armati dello Stato o di polizia locale.

IL DIRETTORE

l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

(CRUDO)

